

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

15.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 8 LUGLIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	Pag.
<b>In memoria di Costanzo Ciano . . . . .</b>	293
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori (Modificato dal Senato) . . .	293

#### La riunione comincia alle 10,10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Arcidiacono, Arlotti, Fabbrici, Fregonara, Frignani, Giaratana, La Rocca, Morselli, Pesenti Antonio, Ricchioni, Romano Ruggero e Scotti.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, imitato dagli altri Consiglieri nazionali*). La figura gloriosa di Costanzo Ciano, amatissimo e indimenticabile Presidente, sarà rievocata dall'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. La Commissione

generale del bilancio rende omaggio alla memoria del Grande Scomparso osservando un minuto di silenzio.

(*I Consiglieri nazionali si raccolgono un minuto in silenzio*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori (Modificato dal Senato). (290 B).**

PRESIDENTE avverte che la Commissione di finanza del Senato del Regno ha apportato al n. 1 dell'articolo unico un emendamento accettato dal Governo.

BRUNI, *Relatore*, ricorda che erano stati esonerati dall'obbligo del contrassegno, per agevolare i produttori di liquori, i piccoli recipienti di due centilitri e mezzo. La Commissione di finanza del Senato, su proposta del Senatore Marescalchi, voleva portare tale limite a 5 centilitri. Il Ministro delle finanze ha dichiarato di accettare la misura di 4 centilitri.

Poichè si tratta di un'agevolazione al commercio, propone l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento accettato dal Governo.

(*È approvato*).

La riunione termina alle 10,25.



**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori. (Modificato dal Senato). (290-B)**

**ARTICOLO UNICO.**

I. — L'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, è sostituito dal seguente:

« I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacità non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto ».

II. — Il secondo comma dell'articolo 7 del menzionato Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Chiunque venda estratti anche analcolici, destinati alla preparazione dei liquori,

ovvero profumerie alcoliche senza essere munito della licenza, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, è punito con l'amenda fino a lire 3.000 ».

III. — Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico di legge per l'imposta sugli spiriti approvato con Decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II, è sostituito dal seguente:

« Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo all'applicazione delle dette pene quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza ».

